

**PARTNER**

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**ASSOCIATE**

**CRISTIAN SALVI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LETIZIA BELLÌ**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LUCA MONTALI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

Parma, 7 Febbraio 2017

**OGGETTO: Agevolazioni per le assunzioni effettuate dal 01.01.2017**

Riportiamo, di seguito, le agevolazioni contributive che sono state confermate per l'anno 2017 e quelle di nuova istituzione decorrenti dall'01.01.2017:

**Lavoratori over 50 e donne (Legge 92/2012)**

E' prevista la riduzione del 50% dei contributi INPS ed INAIL per le assunzioni di:

- Lavoratori o lavoratrici ultracinquantenni disoccupati da almeno 12 mesi;
- Donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi residenti in regioni svantaggiate (Basilicata, Campania, Calabria, Puglia, Sicilia, Abruzzo, Molise e Sardegna);
- Donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi ovunque residenti;
- Donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi per settori o professioni caratterizzate da un alto tasso di disparità uomo-donna.

I settori definiti dal Decreto del Ministero del Lavoro del 27 Ottobre 2016 per l'anno 2017 sono l'Agricoltura, l'Industria delle Costruzioni, l'industria estrattiva e l'Industria manifatturiera; mentre tra le professioni si segnalano le operaie del settore metalmeccanico, le conduttrici di veicoli e macchinari di sollevamento, le professioni non qualificate nella manifattura e nell'edilizia, le operatrici di macchinari fissi nell'industria alimentare, le professioni tecniche ed in ambito scientifico ed infine le professioni non qualificate nel commercio e nei servizi.

L'agevolazione è prevista per la durata di:

- 12 mesi per assunzioni a termine;
- 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato o trasformazione di rapporto a termine.

Lo sgravio contributivo è subordinato al verificarsi, con l'assunzione interessata, di un incremento netto dei lavoratori dipendenti dell'impresa rispetto alla media dei 12 mesi precedenti (conteggio ULA).

Non soggetto alla disciplina "de minimis".

**PARTNER**

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**ASSOCIATE**

**CRISTIAN SALVI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LETIZIA BELLI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LUCA MONTALI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

**Lavoratori in Cigs (Legge 236/1993)**

Sono agevolati i rapporti instaurati con soggetti che abbiano fruito della CIGS per almeno 3 mesi, dipendenti di aziende beneficiarie di CIGS da almeno 6 mesi.

Le assunzioni devono essere a tempo pieno ed indeterminato e danno diritto a un'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro del 10% in luogo di quella ordinaria per la durata di 12 mesi.

Non soggetto alla disciplina "de minimis".

**Percettori di Naspi (Legge 92/2012)**

E' confermato anche per l'anno 2017 il beneficio per i datori che assumono o trasformano a tempo pieno ed indeterminato soggetti percettori di Naspi. Il beneficio, corrisposto per ogni mese di effettiva erogazione della retribuzione, è pari al 20% dell'indennità mensile di Naspi residua che il lavoratore avrebbe percepito.

Soggetto alla disciplina "de minimis".

**Lavoratori disabili (Decreto Legislativo 151/2015 – Legge 68/1999)**

Per le assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni a tempo indeterminato di lavoratori disabili, effettuate dal 01 Gennaio 2016, è previsto un contributo variabile tra il 35% ed il 70% della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali, rapportato alla percentuale di riduzione della capacità lavorativa.

(Si rinvia alla circolare del nostro Studio n.24/2016).

Si precisa che lo sgravio contributivo è subordinato al verificarsi, con l'assunzione interessata, di un incremento netto dei lavoratori dipendenti dell'impresa rispetto alla media dei 12 mesi precedenti (conteggio ULA).

**Incentivo Occupazione Giovani (Decreto Direttoriale n.394/2016)**

Le aziende che assumono, dal 1 Gennaio al 31 Dicembre 2017:

- lavoratori tra i 16 ed i 29 anni che abbiano assolto l'obbligo scolastico;
- disoccupati, ai sensi dell'art.19 del Decreto Legislativo 150/2015, e non inseriti in un percorso di studi;
- registrati al Programma Garanzia Giovani (o ancora non registrati)

I rapporti incentivati, sono:

**PARTNER**

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**ASSOCIATE**

**CRISTIAN SALVI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LETIZIA BELLÌ**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LUCA MONTALI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

- assunzioni a tempo indeterminato;
- assunzioni in apprendistato professionalizzante;
- contratto a tempo determinato la cui durata iniziale sia prevista per almeno 6 mesi

Ad essi viene applicato un esonero contributivo a carico del datore di lavoro nel limite massimo di **€ 8.060,00** annui per lavoratore assunto a **tempo indeterminato** e, per il 50% della contribuzione a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di **€ 4.030,00 se a tempo determinato**.

Gli importi sono riproporzionati in caso di part time.

L'agevolazione non opera sul premio INAIL.

Si precisa che, per la fruizione dell'incentivo, i lavoratori non devono aver avuto un rapporto di lavoro con il medesimo datore negli ultimi 6 mesi.

L'incentivo può essere fruito nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato "regime de minimis"

Può essere effettuata l'assunzione oltre i limiti del regime "de minimis" solo qualora la stessa comporti un incremento netto dell'occupazione.

Per i giovani tra i 25 ed i 29 anni l'incentivo può essere fruito solo quando, in aggiunta all'incremento netto dell'occupazione, ricorra una delle seguenti condizioni:

- sia privo di un lavoro regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
- non sia in possesso di diploma di istruzione secondaria o professionale;
- abbia terminato la scuola da più di 2 anni e non abbia ancora lavorato;

**Incentivo occupazione Sud (Decreto Direttoriale n.367/2016)**

L'agevolazione di tipo contributivo è destinata alle aziende che assumano giovani disoccupati, ai sensi dell'art.19 del Decreto Legislativo 150/2015:

- tra i 15 e 24 anni
- con più di 25 anni purché privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi
- che svolgano la loro prestazione presso una delle sedi dell'azienda ubicata in una delle seguenti Regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Abruzzo, Molise, Sardegna.

I rapporti incentivati, costituiti tra il 01 Gennaio ed il 31 Dicembre 2017 sono:

- assunzioni a tempo indeterminato;
- trasformazioni a tempo indeterminato;
- assunzioni in apprendistato professionalizzante;

**PARTNER**

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**ASSOCIATE**

**CRISTIAN SALVI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LETIZIA BELLI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LUCA MONTALI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

Ad essi viene applicato un esonero contributivo a carico del datore di lavoro nel limite di € **8.060,00** annui per lavoratore assunto. L'agevolazione non opera sul premio INAIL.

Si precisa che per la fruizione dell'incentivo i lavoratori non devono aver avuto un rapporto di lavoro con il medesimo datore negli ultimi 6 mesi.

L'incentivo può essere fruito nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato "regime de minimis"

Può essere effettuata l'assunzione oltre i limiti del regime "de minimis" solo qualora la stessa comporti un incremento netto dell'occupazione.

**Condizioni preliminari alla fruizione degli incentivi**

Il Decreto legislativo 151/2015, all'art.31, riprendendo ed integrando quanto già definito dalla Riforma Fornero (L.92/2012), elenca i principi generali per la fruizione degli incentivi:

1.L'agevolazione non spetta qualora l'assunzione costituisca l'attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o dalla contrattazione collettiva.

2.Non può essere agevolata l'assunzione che viola un diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dalla contrattazione collettiva, alla riassunzione di un lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine.

3.Gli incentivi non spettano se il datore di lavoro ha in atto sospensioni connesse ad uno stato di crisi o di riorganizzazione salvo che, l'assunzione sia finalizzata all'introduzione di figure inquadrare ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive non coinvolte dalla sospensione.

4.Gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che sono stati licenziati nei 6 mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che presenti assetti proprietari coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume.

**Definizione di soggetto disoccupato ai sensi dell'art.19 del Decreto Legislativo 150/2015**

Sono da considerarsi disoccupati e cioè prive di impiego, coloro che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro, concordate con il Centro per l'impiego. Nelle more della piena operatività del portale nazionale delle politiche del lavoro le dichiarazioni continueranno ad essere sottoscritte presso i centri per l'impiego.

**PARTNER**

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**ASSOCIATE**

**CRISTIAN SALVI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LETIZIA BELLI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LUCA MONTALI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

Il stato di disoccupazione si conserva qualora, pur in presenza di impiego, l'attività lavorativa abbia comportato un reddito annuo inferiore a:

**-€ 8.000,00** se reddito di lavoro subordinato o parasubordinato

**-€ 4.800,00** se reddito di lavoro autonomo

**Definizione di soggetto privo di impiego regolarmente retribuito (Circ. Ministero del lavoro 20 Marzo 2013)**

E' da considerarsi tale colui che nell'arco temporale considerato non ha svolto attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi ovvero colui che abbia svolto un'attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo escluso da imposizione.

**Regime "De Minimis" Regolamento CE n. 1998/2006**

Il "de minimis" è una regola definita dall'Unione europea secondo cui gli aiuti concessi alla medesima impresa, sommati fra di loro, non devono superare il limite massimo di € 200.000,00 in tre anni (l'esercizio finanziario in corso e i due precedenti), ad eccezione delle imprese che operano nel settore dei trasporti su strada per conto di terzi, che possono ricevere al massimo € 100.000,00.

Lo Studio resta a disposizione per valutare il caso specifico che vogliate sottoporci.

Marta Vitali